



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

Visto il ricorso depositato in data da 04/03/2021 da **PEZZI CHRISTIAN** (c.f. PZZ CRS 73P06H199Y) residente a Cesena via Violone di Gattolino n. 66 ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di piano del consumatore per la ristrutturazione dei debiti;

letta la relazione particolareggiata ex art. 9, comma 3 bis, l. 3/2012 dell'O.C.C. in persona del gestore dott.ssa Alessandra Ortali;

richiamato integralmente il contenuto del decreto di apertura in data 09/03/2021;

dato atto che le parti sono state sentite all'udienza del 19/04/2021 svoltesi in modalità cartolare e che il gestore dell'O.C.C. ha documentato in data 16/04/2021 le comunicazioni inviate ai creditori;

osservato che il creditore Unicredit ha tardivamente trasmesso al gestore OCC la precisazione del proprio credito risultante pari a complessivi € 73.716,56 anziché a € 71.570,28 come indicato nel piano a seguito di ricostruzione effettuata in assenza di risposta alle precedenti richieste del gestore, senza sollevare peraltro contestazioni al piano, del quale il gestore OCC ha confermato l'attestazione di fattibilità con la sola



riduzione della percentuale di soddisfacimento dal 21,27% al 21%;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi dell'art. 12 *bis* l. 3/2012, come modificato dalla l. 176/2020, per poter procedere all'omologa del piano del consumatore, il giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano nonché l'idoneità dello stesso ad assicurare il pagamento dei crediti impignorabili, risolvendo ogni altra contestazione anche in ordine all'effettivo ammontare dei crediti.

Non è invece più prevista, per addivenire all'omologa, la valutazione di meritevolezza come in precedenza intesa, vale a dire come possibilità di escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia determinato colposamente il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito in misura non proporzionata alle proprie capacità patrimoniali.

Ai sensi del nuovo comma d-ter aggiunto all'art. 7 dalla l. 176/2020, è stata infatti prevista come causa di inammissibilità la diversa circostanza rappresentata dall'aver il debitore determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, mala fede o frode, con conseguente esclusione di ogni rilevanza alla mera colpa o colpa lieve.

Non è pertanto più ostativa all'omologa del piano del consumatore la presenza di colpa, non connotata da gravità, nella causazione del sovraindebitamento.

Ciò chiarito in via di premessa, va ulteriormente precisato che la proposta di piano del consumatore non è soggetta ad approvazione da parte votazione dei creditori e al raggiungimento di determinate maggioranze come nella diversa procedura di accordo, essendo l'ammissibilità ed omologabilità del piano rimessa unicamente alla valutazione del giudice, salva la possibilità per i creditori di sollevare contestazioni e proporre



opposizioni, con l'unica limitazione ora introdotta con il novellato art. 12-bis comma 3-ter per il creditore finanziario che non abbia effettuato il vaglio di meritevolezza.

Tale nuovo comma prevede, infatti, che il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ciò premesso, nel caso in esame nessuna contestazione è stata sollevata dai creditori, essendo giunta la sola tardiva precisazione dei crediti da parte del principale creditore Unicredit che ha determinato una differenza di ca. € 2.500 (la debitoria complessiva per i quattro prestiti personali e l'apertura di conto in essere con Unicredit risulta infatti essere pari a € 73.716,56 anziché a € 71.570,28).

In assenza di contestazioni può pertanto confermarsi quanto già evidenziato nel decreto di apertura in ordine alle condizioni di ammissibilità di cui all'art. 7.

Il Pezzi è qualificabile come consumatore, trattandosi di lavoratore dipendente presso Technogym S.p.A., che non ha mai esercitato impresa commerciale, e dunque persona non soggetta né assoggettabile a procedure concorsuali. Non ha inoltre fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, non ha beneficiato di precedenti esdebitazioni, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis.

Va confermata anche la sussistenza della situazione di sovraindebitamento, intesa come perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile.

A fronte di un indebitamento complessivo pari ora a € 166.075,85 per effetto della rettifica effettuata in seguito alla precisazione del credito di Unicredit, (interamente



riferito a finanziamenti assunti nel corso del tempo con Unicredit, Findomestic e Pitagora, quest'ultimo con cessione del quinto dello stipendio), il ricorrente può unicamente contare sulla proprietà di un'autovettura, del valore stimato di ca. € 7.700 e sul proprio reddito da lavoro, pari a ca. € 23.000 netti annui (lo stipendio mensile netto percepito nel 2020 ammonta a ca. € 1.750), con il quale deve peraltro provvedere anche al mantenimento delle due figli minori (per le quali in sede di separazione è stato previsto un contributo di complessivi € 400 mensili) e del figlio avuto dalla nuova compagna.

Non ricorre la condizione ostativa prevista dal nuovo comma 2 d-ter) dell'art. 7, non potendo affermarsi che la situazione di sovraindebitamento sia dovuta a colpa grave, malafede o frode del debitore, come già evidenziato nel decreto di apertura alla cui motivazione si fa rimando.

Peraltro, da quanto relazionato dal gestore dell'O.C.C., il vaglio del merito creditizio non risulta essere stato effettuato in maniera adeguata da tutti i soggetti finanziatori. Mentre erano infatti potevano ritenersi sostenibili gli iniziali finanziamenti concessi al Pezzi, deve escludersi che sia stato adeguatamente effettuato il vaglio sul merito creditizio a partire dal finanziamento erogato da Findomestic nel marzo 2017 per € 70.000, posto che a fronte di un previsto rimborso rateale di € 871,20 mensili, il Pezzi aveva uno stipendio di € 1.728, due figlie a carico per le quali doveva versare la somma di € 400 mensili alla ex moglie, ed era gravato dal rimborso di un precedente finanziamento di € 714,21. Le medesime valutazioni valgono per tutti i successivi finanziamenti contratti dal Pezzi, vale a dire quello con Pitagora con cessione del quinto dello stipendio e quelli con Unicredit, rilasciati con assoluta superficialità e senza alcun vaglio del merito creditizio e della sostenibilità del rimborso, pur a fronte di un reddito certo derivante dal rapporto di lavoro con Technogym.



Risulta pertanto applicabile quanto ora previsto dall'art. 12-bis, comma 3-ter in ordine alla preclusione per il creditore che abbia colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che, nel caso di accordo proposto dal consumatore, abbia violato i principi di cui all'articolo 124-bis d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.), della possibilità di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Alla luce di quanto esposto, sussistono tutte le condizioni per omologare la proposta di piano del consumatore presentata da Pezzi che prevede, come ora consentito dall'art. 8, comma 1-bis, inserito dalla l. 176/2020, la ristrutturazione del debito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio e garanzia sul t.f.r. mediante sospensione del pagamento dei ratei di rimborso al fine di garantire pari trattamento a tutti i crediti chirografari (Pitagora, Findomestic e Unicredit), ai quali viene assicurato un pagamento falcidiato del 21% mediante la messa a disposizione, nell'arco di durata di 5 anni, della somma mensile di € 500,00 oltre alla quota di T.f.r. prelevabile dal fondo maturato in azienda (pari a ca. € 1.000) e presso il Fondo Cometa (pari a ca. € 2.310) e ad un apporto di finanza esterna di € 5.000 da parte dell'attuale compagna, condizionato all'omologa del piano, per un importo attivo complessivo di € 38.310.

Con tale attivo verranno pagate integralmente le spese in prededuzione relative al compenso del gestore nominato dall'O.C.C. (€ 3.432,60 per compenso OCC e gestore, di cui € 395 per le spese di procedura), e ai tre creditori verranno corrisposti gli importi di € 15.480,97 quanto ad Unicredit, € 12.040,48 quanto a Findomestic e € 7.355,95 quanto a Pitagora, pari al 21% dei relativi crediti.

In assenza di crediti impignorabili, e non risultando commessi da parte del debitore atti in frode ai creditori, la proposta di piano del consumatore formulata per comporre la



situazione di sovraindebitamento in cui il Pezzi si è venuto a trovare, può essere omologata alle condizioni indicate, avendo il gestore dell'OCC peraltro confermato l'attestazione di fattibilità e la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il gestore dell'OC.C. - che dovrà vigilare sull'esecuzione del piano - provvederà ad aprire un c/c dedicato alla procedura e nella sua esclusiva disponibilità, nel quale il debitore dovrà versare, la somma mensile indicata, come previsto nel piano per i 5 anni di durata della procedura. Il gestore incaricato procederà inoltre ad un proporzionale riparto delle somme tra i creditori come previsto in piano per tutta la prevista durata fino al raggiungimento delle percentuali proposte, informando prontamente i creditori e il Giudice di ogni significativo scostamento o di irregolarità.

p.q.m.

visto l'art. 12-bis l. 3/2012;

omologa

il piano del consumatore proposto da **PEZZI CHRISTIAN** (c.f. PZZ CRS 73P06H199Y) residente a Cesena via Violone di Gattolino n. 66 con ricorso in data 04/03/2021;

dispone

che a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

avverte

che il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 12 bis, comma 3 e che i creditori con causa o



titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

inoltre che dalla data di omologa del piano i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali né azioni cautelari né acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta;

avverte

infine che gli effetti del piano omologato verranno meno in caso di mancato pagamento dei crediti impignorabili e che l'accertamento del mancato pagamento di tali crediti va richiesto al tribunale, applicandosi l'art. 12 comma 4 l. 3/2012;

dispone

che il nominato gestore dell'O.C.C. provveda ad aprire un c/c intestato alla procedura nel quale il debitore dovrà versare la somma mensile di € 500,00 oltre all'apporto di finanza esterna e alla quota di t.f.r. prevista nel piano, relazionando al tribunale, a cadenza annuale, circa l'andamento della procedura ed informando i creditori e il giudice di ogni significativo scostamento o irregolarità nell'esecuzione del piano;

affida

al gestore nominato dall'O.C.C. ogni ulteriore incombenza inerente l'esecuzione del piano.

Si comunichi

Così deciso a Forlì il 7 maggio 2021

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

